SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 119**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 maggio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 23 maggio 1994, n. 304.

Proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e prorogato al 31 dicembre 1994.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro da lui delegato, accerta trimestralmente, sentiti il presidente della regione siciliana ed i sindaci dei comuni interessati, lo stato di esecuzione delle opere e di avanzamento delle procedure. In caso di ritardo che impedisca il rispetto del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il presidente della regione e con i sindaci dei comuni interessati, adotta i provvedimenti necessari al completamento delle opere anche in via sostitutiva ed in deroga agli strumenti urbanistici e al disposto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G0391

DECRETO-LEGGE 23 maggio 1994, n. 305.

Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme sui prezzi di specialità medicinali ad integrazione di quelle di cui al decreto-legge 29 aprile 1994, n. 259, anche al fine di rendere operative le determinazioni della Commissione unica del farmaco;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa della determinazione dei prezzi ai sensi della deliberazione del CIPE indicante i criteri per la fissazione del prezzo medio dei farmaci, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le specialità medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 10 dello stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, sono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano stati giudicati dalla Commissione unica del farmaco compatibili con i vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla medesima legge n. 537 del 1993.

2. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 259, dopo le parole: «specialità medicinali» sono aggiunte le seguenti: «*compresi i farmaci preconfezionati*, prodotti industrialmente».

3. Il prezzo al pubblico delle specialità medicinali per uso umano, compresi i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, non dispensabili con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, è libero.

Art. 2.

1. La Commissione unica del farmaco adotta, nella classificazione dei medicinali, le linee guida contenute nell'allegato 1 al provvedimento della stessa Commissione del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G0393

DECRETO-LEGGE 23 maggio 1994, n. 306.

Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le società controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.

2. Allo scopo di assicurare fino alla cessione delle aziende interessate i livelli produttivi, anche minimi, mediante il mantenimento in servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni, ovvero da messa in mobilità previsti dalla legge n. 223 del 1991, devono intendersi a carico della gestione liquidatoria i relativi costi retributivi. A tal fine il commissario liquidatore potrà utilizzare le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

3. Le misure di cui all'articolo 3, comma 2-*ter*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, tra le quali è ricompreso l'eventuale ricorso al prepensionamento del personale delle società controllate dall'EFIM, ad eccezione di quelle operanti nel settore difesa ed aerospaziale, possono essere attuate nei limiti di una spesa complessiva di lire 150 miliardi con onere a carico della gestione liquidatoria

Art. 2.

1. Le autorizzazioni e licenze previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, nonché dalle altre leggi sulla produzione e commercio di armi e materiali di armamento, sono rilasciate alle società, fino all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e sono estese, fino alla scadenza dei termini dei relativi contratti, alle aziende date in affitto o trasferite a norma del predetto articolo.

2. In caso di trasferimento di aziende o rami di aziende operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, i cessionari delle predette aziende e dei predetti rami di aziende succedono nei diritti e nelle attribuzioni di cui le società cedenti erano titolari in forza di legge o di provvedimento amministrativo o di contratto con la pubblica amministrazione.

3. Ai fini indicati dai commi 1 e 2, gli organi competenti procedono alla verifica, nei confronti dei soggetti interessati, del possesso dei requisiti richiesti da disposizioni di legge, nonché dell'assenza dei divieti e delle decadenze previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; essi procedono, altresì, al trasferimento delle autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti occorrenti, salvo che per quelli necessari all'adempimento di contratti o operazioni da parte delle società di cui al comma 1, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 30.

Procedura per l'omologazione

1. Il richiedente l'omologazione deve presentare domanda in duplice copia, di cui una su carta da bollo di valore corrente con firma autenticata nei modi di legge, indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale servizi radioelettrici, viale Europa 175, 00144 Roma e per conoscenza all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni. La domanda e la relativa copia devono essere recapitate alla Direzione centrale servizi radioelettrici in un unico plico.

2. Nella suddetta domanda devono essere indicati:

a) generalità complete del richiedente;

b) ditta costruttrice, tipo, marca e modello dell'apparato da omologare.

3. A ciascuna copia della domanda deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, timbrata e firmata dal richiedente:

a) elenco delle specifiche tecniche;

b) descrizione di funzionamento e di uso dell'apparato;

c) schemi a blocco e schemi elettrici completi con indicazione o elenco di tutti i componenti;

d) illustrazioni e/o fotografie a colori delle viste esterne ed interne dell'apparato, dalle quali sia possibile individuare chiaramente l'apparato stesso, la disposizione dei comandi, dei vari circuiti e dei relativi componenti.

4. La documentazione, di cui al comma 3 punto *b)*, deve essere redatta in lingua italiana, quella relativa agli altri punti dello stesso comma deve essere redatta in lingua italiana o, eventualmente, in lingua inglese.

5. La Direzione centrale servizi radioelettrici, in seguito denominata DCSR, accertata la regolarità della documentazione, provvede ad inviare all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, in seguito denominato ISPT, incaricato di effettuare le verifiche tecniche di laboratorio, copia della domanda corredata dalla documentazione tecnica.

6. Le verifiche tecniche vengono eseguite su un esemplare del modello di apparato presso l'ISPT oppure, se quest'ultimo lo ritiene opportuno, in fabbrica in Italia o all'estero, restando, in ogni caso, a carico del richiedente le relative spese. L'ISPT non è responsabile degli eventuali danni arrecati all'apparato.

7. Effettuate le verifiche tecniche ed accertato l'avvenuto saldo delle relative spese, l'ISPT comunica alla DCSR l'esito delle verifiche stesse.

8. La DCSR provvede a comunicare l'esito al richiedente e, nel caso di esito positivo, invia il certificato di omologazione.

9. Il richiedente, che deve comunque presentare la domanda di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, può richiedere l'esonero dalla presentazione dell'esemplare per l'esame di laboratorio nei casi in cui:

a) vengono apportate lievi modifiche costruttive ad un apparato, che abbia già ottenuto l'omologazione, tali da non alterare, a parere del costruttore, le specifiche tecniche già verificate;

b) viene cambiata la designazione del modello di un apparato, che abbia già ottenuto l'omologazione;

c) viene presentato un certificato di cui all'art. 28.

La DCSR, valutata e verificata la richiesta di esonero, invia il nuovo certificato di omologazione al richiedente.

10. Il richiedente è autorizzato ad immettere sul mercato gli apparati dalla data di ricevimento del certificato di omologazione.

Art. 31.

Targhetta

1. Gli apparati di cui all'art. 1 debbono essere muniti di una targhetta recante il modello dell'apparato, l'anno di fabbricazione e gli estremi di rispondenza al regolamento riportati nel certificato di omologazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 marzo 1994

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1994
Registro n. 1 Poste, foglio n. 21

liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilità di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore.».

Art. 8.

1. Al comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario liquidatore dell'EFIM può provvedere al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti e alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'articolo 2, comma 1.».

Art. 9.

1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'articolo 2, comma 1.».

Art. 10.

1. Il personale del soppresso EFIM e del Comitato di liquidazione EAGAT cessa dal rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data. Entro lo stesso termine, il predetto personale ha facoltà di presentare domanda per la riassunzione, con la procedura di cui al comma 2, nelle pubbliche amministrazioni.

2. Con decreti del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tempi, le condizioni, i requisiti e le modalità per la riassunzione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, previa determinazione dei carichi di lavoro, nei limiti delle esistenti dotazioni organiche e compatibilmente con le esigenze della liquidazione, del personale di cui al comma 1 cessato dal rapporto di impiego successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che risulti in servizio alla stessa data.

3. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1979, n. 29.

4. Con i decreti di cui al comma 2 e sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore, sono determinate le corrispondenze con le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

5. Al personale riassunto compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e le indennità a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato.

6. Il Comitato di liquidazione EAGAT viene soppresso decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

Art 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G0394

DECRETO-LEGGE 23 maggio 1994, n. **307.**

Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a cento milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti è effettuata sulla base delle richieste presentate entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti, si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli di importo meno elevato.».

Art. 2.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. La differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 2, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti di imposta è effettuata sulla base delle richieste, alle quali va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento. Il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione completate entro il 30 novembre 1993. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti di imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli spettanti ai contribuenti per i quali risulta più elevato il rapporto tra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti di imposta comprensivo degli interessi. In caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile la differenza è aggiunta all'importo destinato alla estinzione dei crediti di cui al comma *2-bis* dell'articolo 10.».

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a determinare, con proprio decreto, i tassi di interesse da corrispondere ai titolari di rapporti di debito e credito verso lo Stato, con riferimento all'andamento del mercato monetario e finanziario; restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Art. 4.

1. Le somme iscritte al capitolo 4774 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 non impegnate entro tale anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 5.

1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 marzo 1994 con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992.

2. Sulla base delle predette richieste l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1994 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta. Le relative operazioni di riscontro sono completate entro il 30 settembre 1994; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1995. Per i crediti indicati nelle dichiarazioni dei redditi è estinto l'80 per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione anche avvalendosi delle ordinarie procedure di rimborso; ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 10.000 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1994.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 10.000 miliardi per il 1994 e valutato in annue lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 10.000 miliardi per il 1994 e lire 787,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 112,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. I soggetti intestatari del conto fiscale di cui all'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono eseguire il versamento diretto delle ritenute indicate all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 7.

1. Nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole: «l'I.R.I. S.p.a.» e: «dall'I.R.I.» sono inserite, rispettivamente, le seguenti: «e l'ENI S.p.a.» e: «e dall'ENI».

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

94G0395

DECRETO-LEGGE 23 maggio 1994, n. 308.

Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché in materia di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, si applica fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *c)*, *c-bis)* e *c-ter)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 2.

1. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto è adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi interi. Con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro delle finanze rende noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta precedente.»;

b) nell'articolo 3 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 7 per cento sul corrispettivo pattuito.».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera *a)*, si applica alle plusvalenze e alle minusvalenze realizzate a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 1° ottobre 1993; con decreto del Ministro delle finanze 6 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'11 aprile 1994, sono stati resi noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze conseguite nel predetto periodo di imposta.

Art. 3.

1. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, resta stabilito, per l'anno 1993, tra il 1° settembre ed il 30 ottobre 1993.

Art. 4.

1. Per l'anno 1994, il termine per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e il termine per deliberare le variazioni dei limiti di reddito agli effetti dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, restano stabiliti al 28 febbraio 1994.

Art. 5.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, le parole: «1° aprile 1994» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 1994».

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

MARONI, *Ministro dell'interno*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G0396

DECRETO-LEGGE 23 maggio 1994, n. 309.

Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di sostegno in favore del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota delle maggiori entrate conseguenti dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dall'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*
DINI, *Ministro del tesoro*
TREMONTI, *Ministro delle finanze*
PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G0397

DECRETO-LEGGE 23 maggio 1994, n. 310.

Interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che nel mese di luglio 1994 si svolgerà nella città di Napoli il vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare corso ad interventi indifferibili di sistemazione urbana e di manutenzione e arredo stradale nel territorio della città di Napoli, al fine di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate, al fine di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza allo svolgimento del predetto vertice;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per le esigenze connesse a indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale nel territorio della città di Napoli, nella quale si

svolgerà il vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati, e allo scopo di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1994. Per le stesse finalità la regione Campania destina, a valere sui fondi ad essa attribuiti per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica con delibera CIPE del 21 dicembre 1993, la somma di lire 35 miliardi.

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e per le relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, richiedendo la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7089 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1994 e, quanto a lire 5 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del predetto capitolo 7089 per il medesimo anno, a valere sulle somme destinate alla regione Campania, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il medesimo anno. Le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo di spesa. L'intera somma sarà versata alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

Art. 2.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 2 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 258, per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento del vertice di cui all'articolo 1, il prefetto di Napoli è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore contingente di personale militare delle Forze armate, che è posto alle sue dipendenze con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386. Si applicano le altre disposizioni del citato articolo 1, nonché quelle dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 4.100 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

PREVITI, *Ministro della difesa*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

RADICE, *Ministro dei lavori pubblici*

FISICHELLA, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0398

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 9 marzo 1994, n. 311.

Regolamento per l'omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione sonara a modulazione di ampiezza, dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e dei trasmettitori di radiodiffusione televisiva.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed alla eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 e ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente «Disciplina del sistema radiotelevisivo e privato»;

Visto il regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 «Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992»;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/79641/4219/DL/Pon del 19 gennaio 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto delle regole

1. Le presenti regole tecniche stabiliscono le prescrizioni minime cui debbono soddisfare i trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza, i trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza ed i trasmettitori di radiodiffusione televisiva per il rilascio dell'omologazione.

Capo I

TRASMETTITORI DI RADIODIFFUSIONE SONORA A MODULAZIONE DI AMPIEZZA

Art. 2.

Banda di frequenze e canalizzazione

1. La banda di frequenze e la canalizzazione, stabilite in base al regolamento delle radiocomunicazioni ed agli accordi internazionali, sono le seguenti:

a) banda di frequenze: 526,5 — 1606,5 kHz;

b) valore della frequenza portante, per ciascun canale:

Fp = 531 + 9 · k (kHz), con k intero variabile fra 0 e 119.

Art. 3.

Tipo di modulazione e larghezza di banda

1. La modulazione è di ampiezza a doppia banda laterale. La larghezza di banda a radiofrequenza deve essere di 9 kHz. A tal fine il segnale modulante di bassa frequenza deve risultare attenuato, rispetto al suo livello alla frequenza di 4 kHz, eventualmente con filtro esterno, di almeno: 10 dB a 5 kHz, 21 dB a 7 kHz e 48 dB oltre 15 kHz.

Art. 4.

Potenza nominale

1. La potenza di uscita nominale della portante è quella dichiarata dal costruttore.

2. È ammessa una tolleranza della potenza della portante di 1 dB rispetto al valore nominale.

Art. 5.

Tolleranza di frequenza

1. La tolleranza di frequenza della portante è di 10 Hz.

Art. 6.

Emissioni non essenziali

1. La potenza delle emissioni non essenziali (ai connettori d'antenna) deve essere di 40 dB inferiore alla potenza media della portante e deve essere comunque inferiore a 50 mW.

Art. 7.

Condizioni ambientali particolari

1. Le caratteristiche citate ai precedenti articoli 5 e 6 devono essere mantenute nelle condizioni climatiche definite dal diagramma dell'allegata fig. 1 e per variazioni anche contemporanee della tensione di alimentazione entro ± 10% rispetto al valore nominale, per apparati con potenza nominale non superiore a 1000 W, ed entro ± 2% per apparati con potenza superiore.

2. Le prove possono essere limitate solo alle parti del trasmettitore più sensibili alle condizioni ambientali.

Capo II

TRASMETTITORI DI RADIODIFFUSIONE SONORA A MODULAZIONE DI FREQUENZA

Art. 8.

Banda di frequenze e canalizzazione

1. La banda di frequenze e la canalizzazione, stabilite in base al regolamento delle radiocomunicazioni, agli accordi internazionali ed al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, sono le seguenti:

a) banda di frequenze: 87.5 ÷ 108 MHz;

b) valore della frequenza portante, per ciascun canale:

Fp = 87,6 + 0,1 · k (MHz), con k intero variabile fra 0 e 203.

Art. 9.

Deviazione di frequenza e preenfasi

1. La deviazione massima di frequenza è di ± 75 kHz. La preenfasi è di 50 µs.

Art. 10.

Stereofonia

1. Per la stereofonia viene usato il sistema a frequenza pilota (Raccomandazione 450-1 del CCIR).

Art. 11.

Potenza nominale

1. La potenza di uscita nominale a radiofrequenza è quella dichiarata dal costruttore.

2. È ammessa una tolleranza della potenza di uscita a radiofrequenza di 1 dB dispetto al valore nominale.

Art. 12.

Tolleranza di frequenza

1. La tolleranza di frequenza ammessa è di 2000 Hz.

Art. 13.

Emissioni non essenziali

1. La potenza delle emissioni non essenziali (ai connettori d'antenna) deve essere:

a) per apparati con potenza maggiore di 25 W: 60 dB al di sotto della potenza emessa dall'apparato, con un valore massimo non superiore ad 1 mW;

b) per apparati con potenza minore o uguale a 25 W: 40 dB al di sotto della potenza emessa dall'apparato, con un valore massimo non superiore a 25 µW.

Art. 14.

Condizioni ambientali particolari

1. Le caratteristiche citate ai precedenti articoli 12 e 13 devono essere mantenute nelle condizioni climatiche definite dal diagramma dell'allegata fig. 1 e per variazioni anche contemporanee della tensione di alimentazione entro ± 10% rispetto al valore nominale, per apparati con potenza nominale non superiore a 2000 W, ed entro ± 2% per apparati con potenza superiore.

2. Le prove possono essere limitate solo alle parti del trasmettitore più sensibili alle condizioni ambientali.

Art. 15.

Impiego di un dispositivo limitatore e di filtri passa-basso

1. Allo scopo di evitare sovramodulazioni con conseguenti effetti interferenziali fuori dal canale, i trasmettitori devono essere dotati di uno strumento

indicatore di picco della deviazione di frequenza nonché di un circuito limitatore della modulazione.

2. Il limitatore deve lavorare in modo tale che, oltre i ± 75 kHz di deviazione, produca al massimo un incremento di deviazione di 1 dB in corrispondenza di un incremento, anche istantaneo, del segnale modulante di 6 dB.

3. Il modulatore del trasmettitore monofonico deve essere dotato di un filtro passa-basso tale da consentire un'attenuazione minima di 30 dB nel campo 19 kHz — 100 kHz rispetto al valore a 15 kHz.

4. La caratteristica del filtro deve essere rilevata alla deviazione di frequenza costante di ± 75 kHz.

5. Nel caso di un trasmettitore stereofonico lo stesso filtro deve essere previsto per entrambi i canali destro e sinistro del codificatore.

Art. 16.

Irradiazioni non essenziali

1. Per irradiazioni non essenziali si intendono:

a) l'irradiazione della portante proveniente da qualsiasi parte del trasmettitore, esclusa la sua linea d'uscita;

b) l'irradiazione a frequenze spurie, all'interno ed al di fuori della banda di funzionamento, proveniente da qualsiasi parte del trasmettitore.

2. Irradiazione della portante direttamente nell'ambiente: in nessuna direzione la portante deve produrre intensità di campo superiore a quella ottenibile con una potenza di 46 dB inferiore alla potenza nominale, alimentando un dipolo in mezz'onda nella direzione di massima irradiazione, posto idealmente al centro della zona occupata dal trasmettitore. La misura deve essere effettuata con trasmettitore non modulato ed in piena potenza, chiuso su un carico artificiale e con gli ingressi di modulazione chiusi con resistori schermati di valore pari all'impedenza nominale degli ingressi stessi. Per la misura può essere usato il metodo di sostituzione.

3. L'irradiazione a frequenze spurie direttamente nell'ambiente, proveniente da qualsiasi parte del trasmettitore riguarda:

a) le armoniche della portante;

b) le frequenze parassite generate accidentalmente nel trasmettitore o corrispondenti a prodotti d'intermodulazione.

4. In nessuna direzione le irradiazioni a frequenze spurie debbono produrre intensità di campo superiore a quella ottenibile con una potenza di 1 mW alimentando un dipolo in mezz'onda nella direzione di massima irradiazione per la voce *a)* del comma 3 ed intensità di campo superiore a quella ottenibile con una potenza di 10 μW per la voce *b)* del comma 3. La misura viene effettuata nelle stesse condizioni indicate al comma 2.

5. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di chiedere al costruttore l'autocertificazione di rispondenza dell'apparato ai limiti relativi alle irradiazioni non essenziali di cui ai commi 2, 3 e 4.

Capo III

TRASMETTITORI DI RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA

Art. 17.

Bande di frequenze e canalizzazione

1. Le frequenze di funzionamento dei trasmettitori televisivi, stabilite in base al regolamento delle radiocomunicazioni, agli accordi internazionali ed al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, devono rispettare la canalizzazione di cui alla tabella seguente:

Canali	Limiti di canale (MHz)	Portante video (MHz)	Portante audio (MHz)
VHF: Banda I			
A	52,5 - 59,5	53,75	59,25
B	61 - 68	62,25	67,75
VHF: Banda III			
D	174 - 181	175,25	180,75
E	182,5 - 189,5	183,75	189,25
F	191 - 198	192,25	197,75
G	200 - 207	201,25	206,75
H	209 - 216	210,25	215,75
M1	216 - 223	217,25	222,75
H2	223 - 230	224,25	229,75

UHF: Bande IV e V

21 ÷ 69 la canalizzazione è fornita dalle seguenti relazioni:

Numero del canale = 21+k

Limite inferiore del canale = 470 + 8 · k (MHz)

Portante video = 471,25 + 8 · k (MHz)

Portante audio = 476,75 + 8 · k (MHz)

(con k intero variabile fra 0 e 48)

Art. 18.

Caratteristiche del sistema televisivo

1. Gli apparati debbono funzionare secondo le caratteristiche dei sistemi B e G e, nel caso di trasmissioni a colori, con codifica PAL (Rapporto 624-3 del CCIR).

Art. 19.

Suono stereofonico

1. Nel caso del suono stereofonico, si usa il sistema a due portanti suono, di cui al Rapporto 795-2 CCIR (Dubrovnik 1986) ed al decreto ministeriale 3 agosto 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 31 agosto 1984.

Art. 20.

Potenza nominale

1. È ammessa una tolleranza della potenza di uscita a radiofrequenza (misurata sulla portante video al picco dei sincronismi) di 1 dB rispetto al valore nominale, dichiarato dal costruttore.

Art. 21.

Tolleranza di frequenza

1. La tolleranza di frequenza è di 500 Hz per la portante video e la portante audio.

2. Nel caso di trasmettitori da impiegare in condizioni di «*offset*» normale, la tolleranza di frequenza della portante video deve essere di 250 Hz e, nel caso di trasmettitori da impiegare in condizioni di «*offset*» di precisione, tale tolleranza deve essere di 1 Hz. Per la misura dell'offset di precisione si deve anche verificare che il rumore di fase della portante video non sia tale da vanificare i vantaggi dell'impiego di tale offset.

3. Al fine di poter effettuare le misure di stabilità di frequenza, l'apparato deve essere dotato di opportune uscite di misura.

Art. 22.

Emissioni non essenziali

1. Per trasmettitori funzionanti su frequenze non superiori a 230 MHz, la potenza delle emissioni non essenziali, ai connettori d'antenna, deve essere:

a) per apparati con potenza maggiore di 25 W: 60 db al di sotto della potenza emessa dall'apparato in corrispondenza del livello del nero con un valore massimo non superiore a 1 mW;

b) per apparati con potenza minore o uguale a 25 W: 40 dB al di sotto della potenza emessa dall'apparato in corrispondenza del livello del nero con valore massimo non superiore a 25 µW.

2. Per trasmettitori funzionanti su frequenze comprese fra 470 MHz e 862 MHz la potenza delle emissioni non essenziali deve essere:

a) per apparati con potenza maggiore di 25 W: 60 dB al di sotto della potenza emessa dall'apparato in corrispondenza del livello del nero con un valore massimo non superiore a 20 mW;

b) per apparati con potenza minore o uguale a 25 W: 40 dB al di sotto della potenza emessa dall'apparato in corrispondenza del livello del nero con valore massimo non superiore a 25 µW.

3. Le misure devono essere effettuate con trasmettitore video non modulato ed una potenza pari a quella del livello del nero (2,5 dB al di sotto di quella corrispondente al picco dei sincronismi) e con trasmettitore audio non modulato ed in piena potenza.

Art. 23.

Condizioni ambientali particolari

1. Le caratteristiche stabilite nei precedenti articoli 21 e 22 devono essere mantenute nelle condizioni climatiche definite dal diagramma dell'allegata fig. 1 e per variazioni anche contemporanee della tensione di alimentazione entro ± 10% rispetto al valore nominale, per apparati con potenza nominale non superiore a 500 W, ed entro ± 2% per apparati con potenza superiore.

2. Le prove possono essere limitate solo alle parti del trasmettitore più sensibili alle condizioni ambientali.

Art. 24.

Prodotti di intermodulazione nei canali adiacenti

1. Per questa misura il segnale video di prova inserito all'ingresso del modulatore è costituito da una barra rossa (fig. 2 allegata): i livelli (medi) dei segnali di prova, riferiti a quello della portante video al picco dei sincronismi, sono i seguenti:

Pv = -5 dB; Pa_1 = -13 dB; Pa_2 = -20 dB; Pc = -17 dB
per la stereofonia, e:

Pv = -5 dB; Pa = -10 dB; Pc = -17 dB
per la monofonia.

2. I limiti da rispettare sono quelli sotto indicati, dove:

PV = frequenza della portante video

PA_1 = frequenza della portante audio 1 = PV + 5,5 MHz

PA_2 = frequenza della portante audio 2 = PV + 5,742 MHz

PC = frequenza della portante colore = PV + 4,43 MHz

L (dB) = valore del livello limite del prodotto di intermodulazione rispetto al livello della portante video al picco dei sincronismi.

Frequenze	L (dB)
2 PV - PC = PV - 4,43 MHz	< -51
2 PV - PA_1 = PV - 5,5 MHz	< -60
2 PV - PA_2 = PV - 5,742 MHz	< -60
2 PA_1 - PC = PV + 6,57 MHz	< -60
2 PA_2 - PC = PV + 7,054 MHz	< -60
2 PC - PV = PV + 8,86 MHz	< -53
PC - PV + PA_1 = PV + 9,93 MHz	< -53
PC - PV + PA_2 = PV + 10,172 MHz	< -53
2 PA_1 - PV = PV + 11 MHz	< -60
2 PA_2 - PV = PV + 11,484 MHz	< -60

3. Nel rimanente campo di frequenze, essendo i prodotti di intermodulazione legati alla composizione statistica del segnale video, è sufficiente che il relativo livello sia di -37 dB rispetto al livello della portante video al picco del sincronismo. Per la relativa misura si potrà utilizzare un segnale video modulante costituito dai sincronismi più una sinusoide a frequenza variabile (sweep) con ampiezza di 0,65 Vpp, sovrapposta ad un livello di grigio di 0,65 V.

Art. 25.

Irradiazioni non essenziali

1. Per irradiazioni non essenziali si intendono:

a) l'irradiazione delle portanti video ed audio proveniente da qualsiasi parte del trasmettitore, esclusa la sua linea d'uscita;

b) l'irradiazione di frequenze spurie, all'interno ed al di fuori del canale di funzionamento, proveniente da qualsiasi parte del trasmettitore.

2. Irradiazione delle portanti video ed audio direttamente nell'ambiente: in nessuna direzione le portanti video ed audio debbono produrre intensità di campo superiori a quelle ottenibili con una potenza di 40 dB inferiore alle rispettive potenze nominali, alimentando un dipolo in mezz'onda nella direzione di massima irradiazione, posto idealmente al centro della zona occupata dal trasmettitore. La misura deve essere effettuata con il trasmettitore video non modulato e funzionante ad una potenza di 2,5 dB al di sotto di quella corrispondente al picco dei sincronismi e col trasmettitore audio non modulato ed in piena potenza. Entrambi i trasmettitori, video ed audio, vanno chiusi, attraverso l'unità combinatrice, su carico artificiale e con gli ingressi di modulazione chiusi con resistori schermati di valore pari alle impedenze nominali degli ingressi stessi. Per la misura può essere utilizzato il metodo di sostituzione.

3. L'irradiazione di frequenze spurie direttamente nell'ambiente proveniente da qualsiasi parte del trasmettitore riguarda:

a) le armoniche delle portanti video ed audio;

b) le frequenze parassite generate accidentalmente nel trasmettitore o corrispondenti a prodotti d'intermodulazione.

4. In nessuna direzione le irradiazioni a frequenze spurie debbono produrre intensità di campo superiore a quella ottenibile con una potenza di 25 mW alimentando un dipolo in mezz'onda nella direzione di massima irradiazione. La misura viene effettuata nelle stesse condizioni indicate al comma 2.

5. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di chiedere al costruttore l'autocertificazione di rispondenza dell'apparato ai limiti relativi alle irradiazioni non essenziali di cui ai commi 2, 3 e 4,

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 26.

Metodi di misura

1. Ove non altrimenti specificato le prove sono effettuate ad una temperatura compresa fra 15° e 35 °C e con una umidità relativa compresa fra 25% e 75%.

2. Le misure debbono essere iniziate non prima di 15 minuti dall'accensione dell'apparato.

3. Ove non diversamente specificato i metodi di misura sono quelli previsti dall'International Electrotechnical Commission (IEC).

Art. 27.

Sicurezza

1. Le presenti regole non riguardano gli aspetti di sicurezza elettrica ed antinfortunistica, per i quali i costruttori sono comunque tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 28.

Certificazioni di Stati membri della CE

1. Vengono accettati certificati di conformità basati su specifiche nazionali di un altro Stato membro o su parti di tali specifiche se le esigenze essenziali della rete di radiodiffusione italiana sono soddisfatte dalle apparecchiature oggetto della domanda di omologazione.

2. Per esigenze essenziali si intendono quelle che, al momento della domanda, sono valide nel diritto comunitario per le specificazioni comuni di conformità.

Art. 29.

Prevenzione ed eliminazione disturbi

1. Le specifiche tecniche, di cui al presente regolamento, sono valide anche ai fini della prevenzione e della eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni provocati dagli apparati di cui all'art. 1.

Art. 30.

Procedura per l'omologazione

1. Il richiedente l'omologazione deve presentare domanda in duplice copia, di cui una su carta da bollo di valore corrente con firma autenticata nei modi di legge, indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale servizi radioelettrici, viale Europa 175, 00144 Roma e per conoscenza all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni. La domanda e la relativa copia devono essere recapitate alla Direzione centrale servizi radioelettrici in un unico plico.

2. Nella suddetta domanda devono essere indicati:

a) generalità complete del richiedente;

b) ditta costruttrice, tipo, marca e modello dell'apparato da omologare.

3. A ciascuna copia della domanda deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, timbrata e firmata dal richiedente:

a) elenco delle specifiche tecniche;

b) descrizione di funzionamento e di uso dell'apparato;

c) schemi a blocco e schemi elettrici completi con indicazione o elenco di tutti i componenti;

d) illustrazioni e/o fotografie a colori delle viste esterne ed interne dell'apparato, dalle quali sia possibile individuare chiaramente l'apparato stesso, la disposizione dei comandi, dei vari circuiti e dei relativi componenti.

4. La documentazione, di cui al comma 3 punto *b)*, deve essere redatta in lingua italiana, quella relativa agli altri punti dello stesso comma deve essere redatta in lingua italiana o, eventualmente, in lingua inglese.

5. La Direzione centrale servizi radioelettrici, in seguito denominata DCSR, accertata la regolarità della documentazione, provvede ad inviare all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, in seguito denominato ISPT, incaricato di effettuare le verifiche tecniche di laboratorio, copia della domanda corredata dalla documentazione tecnica.

6. Le verifiche tecniche vengono eseguite su un esemplare del modello di apparato presso l'ISPT oppure, se quest'ultimo lo ritiene opportuno, in fabbrica in Italia o all'estero, restando, in ogni caso, a carico del richiedente le relative spese. L'ISPT non è responsabile degli eventuali danni arrecati all'apparato.

7. Effettuate le verifiche tecniche ed accertato l'avvenuto saldo delle relative spese, l'ISPT comunica alla DCSR l'esito delle verifiche stesse.

8. La DCSR provvede a comunicare l'esito al richiedente e, nel caso di esito positivo, invia il certificato di omologazione.

9. Il richiedente, che deve comunque presentare la domanda di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, può richiedere l'esonero dalla presentazione dell'esemplare per l'esame di laboratorio nei casi in cui:

a) vengono apportate lievi modifiche costruttive ad un apparato, che abbia già ottenuto l'omologazione, tali da non alterare, a parere del costruttore, le specifiche tecniche già verificate;

b) viene cambiata la designazione del modello di un apparato, che abbia già ottenuto l'omologazione;

c) viene presentato un certificato di cui all'art. 28.

La DCSR, valutata e verificata la richiesta di esonero, invia il nuovo certificato di omologazione al richiedente.

10. Il richiedente è autorizzato ad immettere sul mercato gli apparati dalla data di ricevimento del certificato di omologazione.

Art. 31.

Targhetta

1. Gli apparati di cui all'art. 1 debbono essere muniti di una targhetta recante il modello dell'apparato, l'anno di fabbricazione e gli estremi di rispondenza al regolamento riportati nel certificato di omologazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 marzo 1994

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1994
Registro n. 1 Poste, foglio n. 21

FIGURA 1 : CLIMATOGRAMMA PER LE PROVE AMBIENTALI

X (V)	S (V)	f (MHz)
0,157	0,664	4,43

FIGURA 2 : SEGNALE BARRA ROSSA

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italina, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Le caratteristiche tecniche facoltative relative alla qualità dei trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva sono pubblicate nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale - parte seconda, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8 del 15 aprile 1994.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, è il seguente:

«Art. 319 *(Norme tecniche per gli impianti)*. — Tutti gli impianti in concessione o altrimenti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature omologate o autorizzate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni».

— Il testo dell'art. 398 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'art. 1 della legge 22 maggio 1980, n. 209, è il seguente:

«Art. 398. — È vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive delle Comunità europee.

L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel primo comma sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma».

— Il testo dell'art. 399 del sopra citato testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, come sostituito dall'art. 4 della legge 22 maggio 1980, n. 209, è il seguente:

«Art. 399. — Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente art. 398 è punito con sanzione amministrativa da lire quindicimila a lire trecentomila.

Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire un milione, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui al precedente art. 398».

Nota all'art. 19:

— Il D.M. 3 agosto 1984, relativo alla scelta del sistema per la trasmissione con suono stereofonico in televisione e disposizione per l'immissione in commercio di televisori stereofonici è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 31 agosto 1984.

94G0382

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 febbraio 1994.

Aggiornamento del limite di reddito imponibile per l'ammissione al beneficio previsto dall'art. 15, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, che prevede la gratuità dei giudizi di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ed il patrocinio a spese dello Stato per i meno abbienti.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 15, comma 1, che prevede la gratuità dei giudizi di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ed il patrocinio a spese dello Stato per i meno abbienti;

Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 15, comma 3, che prescrive l'aggiornamento del limite di reddito imponibile fissato al comma 1 per l'ammissione al beneficio;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 26 gennaio 1994, dalla quale risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo aprile 1988-dicembre 1993 del 35,9%;

Ritenuto che in pari misura debba essere effettuato il suddetto aggiornamento;

Decreta:

L'importo di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 15, comma 1, deve intendersi aggiornato al 31 dicembre 1993 in L. 13.590.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1994

Il Ministro: CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1994
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 103

94A3432

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 maggio 1994.

Revoca della dichiarazione di territorio indenne da brucellosi bovina per la regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 1968, n. 234;

Visto il decreto 28 dicembre 1981, recante la dichiarazione di territorio indenne da brucellosi bovina per la regione Valle d'Aosta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1982;

Vista la documentazione trasmessa dall'assessorato alla sanità della regione Valle d'Aosta con la quale si comunica l'andamento dell'infezione brucellare nel territorio della regione medesima relativamente all'attività svolta negli ultimi due anni nel campo della profilassi della brucellosi bovina;

Considerato che il tasso d'infezione brucellare risulta superiore all'uno per cento, e che quindi sono venute meno le condizioni sanitarie attribuite al territorio della regione Valle d'Aosta;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 28 aprile 1994,

Decreta:

Art. 1.

1. È revocata, per il territorio della regione Valle d'Aosta, la dichiarazione di indenne da brucellosi bovina.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1994

Il Ministro GARAVAGLIA

94A3430

DECRETO 10 maggio 1994

Revoca della dichiarazione di territorio indenne da brucellosi ovina e caprina per la regione Marche.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1992, n. 276, concernente il regolamento sul piano nazionale della profilassi della brucellosi ovina e caprina;

Visto il decreto 2 novembre 1991, recante la dichiarazione di territorio indenne da brucellosi ovina e caprina per la regione Marche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 1991;

Vista la documentazione trasmessa dall'assessorato alla sanità della regione Marche con la quale si comunica l'andamento dell'infezione brucellare nel territorio della regione medesima relativamente all'attività svolta negli ultimi due anni nel campo della profilassi della brucellosi ovina e caprina;

Considerato che il tasso d'infezione brucellare risulta superiore all'uno per cento, che non tutti gli allevamenti ovini e caprini del territorio regionale risultano controllati e che quindi sono venute meno le condizioni sanitarie attribuite al territorio della regione Marche;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 28 aprile 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocata, per il territorio della regione Marche, la dichiarazione di indenne da brucellosi ovina e caprina.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1994

Il Ministro GARAVAGLIA

94A3431

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 aprile 1994

Nuova determinazione della percentuale di purezza minima varietale di sementi di piante oleaginose da fibra.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1993);

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonché con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, nonché il decreto 14 dicembre 1987 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la direttiva 92/107/CEE della Commissione dell'11 dicembre 1992 che modifica la direttiva 69/208/CEE del Consiglio del 30 giugno 1969 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose da fibra;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, parte I. - Colture erbacee da pieno campo, *D)* oleaginose e da fibra parte I. Sementi di base e certificate, punto 1, nella tabella relativa alle specie e categorie, la percentuale di purezza minima varietale del Glycine max indicata per le sementi di base nella misura di 97 e per le sementi certificate nella misura di 95, è sostituita rispettivamente, dalle misure di 99,5 e 99.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1994

Il Ministro: DIANA

94A3435

DECRETO 6 maggio 1994.

Revisione delle tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette di Milano per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 21 della suddetta legge n. 1096/1971 che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio e che prevede, altresì, la possibilità di delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto e regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali;

Visti i propri decreti in data 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976 con i quali l'Ente nazionale delle sementi elette (ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1096/1971), con sede in Milano, è stato delegato al controllo ed alla certificazione dei prodotti sementieri;

Considerato che l'art. 41 dell'indicata legge n. 1096/1971 e l'articolo 2 della predetta legge n. 195/1976 stabiliscono che per il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri sono dovuti dei compensi tariffari;

Visti i propri decreti in data 18 dicembre 1979, 16 aprile 1980, 3 maggio 1982, 16 maggio 1985, 16 giugno 1986, 7 febbraio 1990, 2 marzo 1991, 18 giugno 1992 e 14 luglio 1993 con i quali sono state stabilite le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, per il controllo e la certificazione delle sementi di specie ortive e dei prodotti sementieri delle specie agrarie;

Vista la proposta formulata dall'Ente nazionale delle sementi elette — giusta delibera n. 24/1993 del 29 giugno 1993 del proprio consiglio di amministrazione — volta ad un aggiornamento delle tariffe stabilite da ultimo con il decreto ministeriale 14 luglio 1993 per renderle corrispondenti al costo del servizio;

Considerato che la competente sezione del Consiglio superiore di questa Amministrazione nell'adunanza del 31 marzo 1994 ha espresso parere favorevole alla revisione delle tariffe per il controllo, la certificazione e la cartellinatura dei prodotti sementieri nella misura proposta dall'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra considerato, di apportare gli adeguamenti alle tariffe per il controllo, la certificazione e la cartellinatura dei prodotti sementieri, in vigore dal 14 luglio 1993, nella misura proposta dall'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano;

A termini dell'art. 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 491, sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola, alimentare e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto, le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri, sono stabilite come da allegate tabelle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1994

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO

TARIFFE PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SEMENTIERI

I - PRODOTTI SEMENTIERI DI SPECIE AGRICOLE

N.	Specie o gruppi di specie	Controllo delle colture portaseme (L./ha)	Controllo e cartellinatura del seme condizionato (1) (L./q.le)
1	Frumento e cereali minori	6 915 (minimo lire 20 735 per certificato di sopralluogo) (2)	705
2	Riso	11 785 (minimo lire 35 350 per certificato di sopralluogo)	990
3	Mais, girasole e sorgo (ibridi)	49 060 (minimo lire 98 115 per certificato di sopralluogo)	1 780
4	Barbabietola da zucchero e da foraggio	9 815 (minimo lire 29 440 per certificato di sopralluogo) (3)	2 980 (4) 2 760 (in natura) 600 (confezioni da 100 000 semi) (4)
5	Patata	15 700 (minimo lire 31 400 per certificato di sopralluogo)	600 (5)
6	Medica e altre leguminose foraggere a seme piccolo (escluso trifoglio ladino)	9 815 (minimo lire 29 440 per certificato di sopralluogo)	9 815
7	Trifoglio ladino	9 815 (minimo lire 29 440 per certificato di sopralluogo)	17 665
8	Pisello da foraggio, favino e veccia	6 915 (minimo lire 20.735 per certificato di sopralluogo)	1 180
9	Graminacee foraggere, Phacelia	11 785 (minimo lire 35.350 per certificato di sopralluogo)	9 815
10	Brassicacee foraggere e oleaginose, cartamo	11.785 (minimo lire 35 350 per certificato di sopralluogo)	1 975
11	Canapa, cotone, lino, girasole, soia, papavero, sorgo	11.785 (minimo lire 35 350 per certificato di sopralluogo)	1 590
12	Foraggere, oleaginose e da fibra della categoria «Commerciale» di dimensioni uguali o superiori al frumento		1 590
13	Foraggere, oleaginose e da fibra della categoria «Commerciale» di dimensioni inferiori al frumento		3 935
14	Miscugli per erbaio		1 780
15	Miscugli per prato polifita		3 935

(1) Le tariffe previste si applicano a lotti di sementi in confezioni di peso unitario minimo di 50 Kg.

Per lotti di sementi in confezioni di peso unitario inferiore a 50 Kg sono dovute 100 lire per confezione, in aggiunta alla tariffa indicata, con esclusione delle piccole confezioni CEE e CEE B (decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981 - art. 9 - e successive modificazioni) per le quali sono dovute 70 lire per confezione.

Per i cartellini richiesti in sovrannumero e non utilizzati sono dovute 100 lire per cartellino; per piccole confezioni CEE e CEE B sono dovute 70 lire per cartellino.

Per il controllo e la ricartellinatura di lotti già certificati in precedenza, si applicano le medesime tariffe previste per il controllo e la cartellinatura delle corrispondenti specie o gruppi di specie.

(2) Per le specie assoggettate all'esperimento comunitario sulle ispezioni non ufficiali in campo previsto dalla decisione 89/540/CEE si applicano le seguenti tariffe:

6 780 lire (minimo 20 335 lire per certificato di sopralluogo),

in caso di esito negativo del controllo effettuato esclusivamente da tecnici autorizzati 6 645 lire (minimo 19 935 lire per certificato di sopralluogo).

(3) Per i vivai la tariffa è di lire 39 250 per singolo vivaio.

(4) Per sementi confettate la tariffa indicata è maggiorata del 10%.

(5) Anche in caso di esito negativo del precontrollo, 410 lire, con minimo di 98 100 lire per campione.

II - PRODOTTI SEMENTIERI DI SPECIE ORTIVE

A) *Sementi delle categorie «pre-base», «base» «certificata»*

Ispezioni alle colture portaseme	L. 29 830 per ettaro (minimo L. 29 830 per certificato di sopralluogo in campo)
Ispezioni vivai	L. 119 310 per singolo vivaio
Controllo delle sementi e cartellinatura delle relative confezioni	L. 7 860 q.le per seme condizionato più L. 100 per ciascuna etichetta rilasciata
Controllo a posteriori in campo	L. 98 100 per parcella

B) *Sementi della categoria «standard»*

Rimborso forfettario spese ispezione presso i responsabili dell'apposizione dei cartellini	L. 117 720	
Rimborso forfettario per eventuali successive ispezioni che si rendessero necessarie	L. 98 100	
Controllo a posteriori in campo	L. 98 100	per parcella
Analisi di laboratorio		
purezza	L. 17 265	
germinabilità	L. 15 665	
ricerca semi estranei	L. 12 565	(per una sola specie)
	L. 18 060	(per due o più specie)

94A3436

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 maggio 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Edilcoop Breda - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 11 aprile 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Edilcoop Breda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Edilcoop Breda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Maurizio Colalelli in data 13 febbraio 1978, repertorio n. 1962, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Massimo Fiorentino, studio via Orazio dello Sbirro, 14, Ostia Lido - Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A3433

DECRETO 9 maggio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Spadaquaranta - Società a responsabilità limitata», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 14 febbraio 1994 effettuata nei confronti della Società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Spadaquaranta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Spadaquaranta - Società a responsabilità limitata», con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Cesare Sassoli in data 4 marzo 1965, repertorio n. 56375, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Daniele Vera, via Pizzardi, 48, Bologna, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A3434

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un impianto di risalita (sciovia monoposto) da parte della società Amerikan S.n.c. (Deliberazione n. V/50114).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in

data 23 luglio 1993, prot. n. 33774, dalla società Amerikan S.n.c. per la realizzazione di un impianto di risalita (sciovia monoposto) su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 210, 233, 450, 451, foglio 40 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che l'impatto ambientale dell'opera è tale da non produrre significanti trasformazioni del territorio;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Vista la delibera del consiglio comunale di Livigno n. 13 del 16 gennaio 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel potenziamento e nel miglioramento del sistema degli impianti di risalita;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 210, 233, 450, 451, foglio 40 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario FERMO

94A3405

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di opere di ristrutturazione da parte del sig. Pensa Mario. (Deliberazione n. V/50116)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 19 luglio 1993, prot. n. 32750, dal sig. Pensa Marco per la realizzazione di opere di ristrutturazione su area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappale 58, 59, foglio 21 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Vista la delibera di giunta comunale n. 108 del 10 maggio 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di incentivare le attività agricole;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Val Masino (Sondrio), mappali 58, 59, foglio 21 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3406

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per lavori di recinzione e protezione di manufatti da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/50118).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 15 dicembre 1993, prot. n. 57105, dal comune di Berbenno di Valtellina per lavori di recinzione e protezione manufatti su area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), mappali 8, 12, 16, 54, 77, foglio 4 e mappale 14, foglio 2, (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Vista la delibera di giunta municipale n. 311 del 6 settembre 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali indispensabili allo svolgimento dei lavori connessi all'attività agricola montana;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), mappali 8, 12, 16, 54, 77, foglio 4 e mappale 14, foglio 2 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3407

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Caspoggio dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una nuova seggiovia biposto da parte della società Caspoggio 3000 S.r.l. (Deliberazione n. V/50120).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 2 agosto 1993, prot. n. 35032, dalla società Caspoggio 3000 S.r.l. per la realizzazione di una seggiovia biposto su area ubicata nel comune di Caspoggio (Sondrio), mappali 31, 32, 91, foglio 10 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed medificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Vista la delibera del consiglio comunale n. 18 dell'11 giugno 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nello sviluppo dell'area sciabile di Caspoggio;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Caspoggio (Sondrio), mappali 31, 32, 91, foglio 10, dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3408

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una seggiovia quadriposto da parte dell'Alpiaz S.r.l. (Deliberazione n. V/50127)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 21 dicembre 1993, prot. n. 57982, dall'Alpiaz S.r.l. per la realizzazione di seggiovia su area ubicata nel comune di Artogne (Brescia), mappali 2877, 2539, 2535, fogli 15, 16, 21 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che si tratta di una sostituzione di un impianto preesistente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel migliorare il servizio turistico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera.

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Artogne (Brescia), mappali 2877, 2539, 2535, fogli 15, 16, 21 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3409

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di allargamento di una mulattiera da parte del sig. Sbarberi Fabiano.
(Deliberazione n. V/50130).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 21 ottobre 1993, prot. n. 47878, dal sig. Sbarberi Fabiano per la realizzazione di allargamento di una mulattiera su area ubicata nel comune di Bagolino (Brescia), mappali 5721, 5787, 7894, 7881, 5843, 7902, 7893, foglio 20, per la sola parte interessata dalle opere sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che si tratta di opere che andranno ad inserirsi nella zona creando un limitato impatto ambientale;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel collegamento al fabbricato rurale ed a una vasta zona boscata attualmente priva d'accesso;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Sondrio), mappali 5721, 5787, 7894, 7881, 5843, 7902, 7893, foglio 20, per la sola parte interessata dalle opere dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3411

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un ponticello in legno e di una strada poderale da parte del sig. Scalvini Ovidio. (Deliberazione n. V/50132).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 21 ottobre 1993, prot. n. 47877, dal sig. Scalvini Ovidio per la realizzazione di un ponticello in legno e di una strada poderale su area ubicata nel comune di Bagolino (Brescia), mappale 1220, foglio 10, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporabea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che si tratta di opere che vanno ad inserirsi bene nel contesto ambientale esistente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel collegamento al fabbricato rurale ed al bosco ad alto fusto;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mappale 1220, foglio 10, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3412

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di sistemazione di una strada da parte del sig. Mossini Natale. (Deliberazione n. V/50133).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 21 dicembre 1993, prot. n. 58006, dal sig. Mossini Natale per la realizzazione di sistemazione di una strada su area ubicata nel comune di Monno (Brescia), mappali 89, 88, 77, 64, 79, foglio 10 (per la parte interessata alle opere), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel fatto che la strada diverrà pubblica;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), mappali 89, 88, 77, 64, 79, foglio 10 (per la parte interessata alle opere), dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3410

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di alcuni ponti da neve da parte della società Alpiaz S.r.l. (Deliberazione n. V/50137).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 21 dicembre 1993, prot. n. 58040, dalla società Alpiaz S.r.l. per la realizzazione di ponti da neve su area ubicata nel comune di Artogne (Brescia), mappale 2022, foglio 21, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che si tratta di opere di limitato impatto ambientale:

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel rendere più sicura la seggiovia «Plan-Larice»;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano.

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Artogne (Brescia), mappale 2022, foglio 21, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3413

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione di un edificio rurale da parte del sig. Bianchi Sergio. (Deliberazione n. V/50138).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 21 luglio 1993, prot. n. 33383, dal sig. Bianchi Sergio, per la ristrutturazione di un edificio rurale su area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappale 58, foglio 18 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Vista la delibera di giunta comunale n. 67 del 29 marzo 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel recupero del patrimonio edilizio, incentivando lo sviluppo dell'attività agricola locale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Val Masino (Sondrio), mappale 58, foglio 18 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3414

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 31 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993, recante modificazioni agli ordinamenti didattici universitari relativamente ai corsi di studio dell'area economica;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di economia e commercio del 23 novembre 1993, con la quale è stata approvata la proposta di riordinamento del corso di laurea in economia e commercio in base alla tabella VIII allegata al decreto ministeriale 27 ottobre 1992;

Vista la conforme delibera del senato accademico del 29 novembre 1993;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 15 dicembre 1993;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 febbraio 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella parte II, titolo IV, l'art. 17 del vigente statuto, recante norme sul corso di laurea in economia e commercio è sostituito dai seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

FACOLTÀ DI ECONOMIA

1) CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 17. — Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea e di diploma universitario:

a) Corso di laurea quadriennale in economia e commercio.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione degli indirizzi di cui agli articoli 12-14 della tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992. Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma di laurea.

b) Corso di diploma universitario triennale in statistica.

Nell'ambito del corso di diploma universitario in statistica la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie può deliberare l'attivazione degli indirizzi di cui all'art. 21, della tabella V allegata al decreto ministeriale 21 ottobre 1992. Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma.

Art. 18. — Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea e di diploma di cui all'articolo precedente quelli previsti dalla normativa vigente.

Possono essere altresì ammessi studenti stranieri nei limiti stabiliti dalla struttura didattica competente sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 19. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso ai corsi di laurea e di diploma avverrà sulla base di criteri decisi dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e su proposta del consiglio di facoltà.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 20. — Gli insegnamenti attivabili per il corso di laurea in economia e commercio sono:

a) gli insegnamenti indicati negli elenchi di cui all'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica riportati nel successivo art. 31;

b) gli insegnamenti indicati nel successivo art. 32, in quanto già a statuto ma non compresi negli elenchi di cui sub *a)*;

c) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia e commercio e i relativi indirizzi;

d) le seguenti lingue straniere moderne: inglese, francese, spagnola, tedesca, russa, portoghese, araba, cinese, giapponese;

e) insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per il corso di laurea in economia e commercio o ciascun indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

A tutti i fini previsti dal presente statuto gli elenchi degli insegnamenti di cui sopra saranno sostituiti dai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990.

Art. 21. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno in ogni caso essere riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

La struttura didattica competente determina nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 i criteri per il riconoscimento degli esami.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti, sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario della tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 22. — Il piano di studi del corso di laurea in economia e commercio e di ciascun indirizzo comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti del corso di laurea o di ciascun indirizzo, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità compreso tra 4 e 6 stabilito nel regolamento di cui al precedente art. 21.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del loro ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 31, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito dalla struttura didattica competente fra un minimo di 22 e un massimo di 24, le prove di idoneità di lingua straniera e di informatica (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 25).

Art. 23. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia e commercio e ciascuno degli indirizzi in cui esso si articola, con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio e di ciascuno degli indirizzi attivati di cui ai successivi articoli 28-30 e predispone percorsi didattici ed eventuali altri indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio, con il regolamento di cui all'art. 11, comma secondo, della legge n. 341/1990, anche ricorrendo alla determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui vengano ripetuti con contenuti diversi. Per gli insegnamenti fondamentali la struttura didattica competente può indicare numericamente la successione dei corsi recanti la medesima denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 24. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali od otto semestrali del corso di laurea in economia e commercio possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università o in altre università anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 22 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 25. — Le prove di lingua straniera e di informatica di cui all'art. 22 sono costituite o da una prova di idoneità o da una prova di esame a seconda che la struttura didattica competente abbia disposto o meno l'attivazione dei corsi corrispondenti.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità o di esame in una seconda lingua straniera moderna.

Le prove di esame stabilite a norma del presente articolo si aggiungono a quelle previste dall'art. 22.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 26. — La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamenti, stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente di intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 27. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio (indirizzo generale) i seguenti:

Area economica.

economia agraria;

economia industriale:

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale.

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale:

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica.

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia.

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica

matematica finanziaria (secondo corso se presente fra i fondamentali);

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Il presente elenco potrà essere integrato ai sensi del primo comma dell'art. 23.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio con indirizzo generale, nel complesso degli esami fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 28. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia aziendale del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica.

economia industriale;

economia internazionale:

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi:

economia degli intermediari finanziari:

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale:

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale:

organizzazione del lavoro:

revisione aziendale;

strategia e politica aziendale:

tecnologia dei cicli produttivi

Area giuridica:

diritto commerciale:

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Il presente elenco potrà essere integrato ai sensi del primo comma dell'art. 23.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo economia aziendale, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 29. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia politica del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

econometria;

economia agraria;

economia del lavoro;

economia dello sviluppo;

economia industriale;

economia internazionale;

economia monetaria;

economia pubblica;

economia regionale;

politica economica;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;

storia del pensiero economico.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto delle Comunità europee;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Altre aree:

sociologia.

Il presente elenco potrà essere integrato ai sensi del primo comma dell'art. 23.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia politica, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 30. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia e legislazione per l'impresa del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia del lavoro;

economia e politica industriale;

scienza delle finanze;

storia dell'industria.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia dei gruppi delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

strategia e politica aziendale.

Area giuridica:

diritto bancario;

diritto commerciale;

diritto degli intermediari finanziari;

diritto del lavoro;

diritto della Comunità europea;

diritto fallimentare;

diritto internazionale;

diritto penale commerciale;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Il presente elenco potrà essere integrato ai sensi del primo comma dell'art. 23.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia e legislazione per l'impresa, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno sei insegnamenti dell'area giuridica e almeno tra insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 31. — Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili:

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;

dinamica economica;

econometria;

economia matematica;

istituzioni di economia;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*
economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*
storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*
analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
istituzioni di economia;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*
analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*
economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*
economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale

P01H - *Economia dello sviluppo:*
cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione,
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico,
sviluppo delle economie agricole,
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*
economia del territorio.
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana,
pianificazione economica territoriale,
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*
economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;

storia economica dell'Europa;
storia del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*
agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*
cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE.

P02A - *Economia aziendale:*
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria;
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*
analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
marketing industriale;
strategie d'impresa;
tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*
amministrazione del personale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle imprese di viaggio e di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*
analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA.

N01X - *Diritto privato:*
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari:
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03N - *Diritto del lavoro:*
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*
diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale:
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia:
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*
contabilità degli enti pubblici:
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo:
diritto pubblico dell'economia;

diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*
diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*
diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA.

S01A - *Statistica:*
analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*
antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*
analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*
analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;

demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A - *Matematica per le applicazioni economiche:*
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
modelli matematici dei mercati finanziari;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali*
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica*
algebra lineare.

A01B - *Geometria.*
geometria.

A02A - *Analisi matematica*
analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità*
calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica*
analisi dei sistemi,
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni.*
informatica grafica:
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B - *Informatica.*
informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione:
sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica*
cibernetica;
elaborazioni di immagini.

Art. 32. — Insegnamenti di cui al precedente art. 20 sub *b)*:

diritto dell'economia;

elaboratori elettronici e sistemi meccanografici;

etica sociale;

legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio;

politica economica e finanziaria;

psicologia del lavoro;

ragioneria degli enti pubblici;

sociologia;

sociologia economica;

statistica metodologica;

storia del movimento sindacale;

storia della cooperazione;

storia della dottrina sociale della Chiesa;

storia delle dottrine economiche;

tecnica commerciale;

tecnica dei cambi;

tecnica del commercio internazionale;

tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;

tecnica e ordinamento delle borse;

tecnica industriale;

teoria e amministrazione delle imprese di servizi pubblici.

Disposizioni transitorie.

Art. 33. — Finché non siano stati emanati i regolamenti di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, le determinazioni che negli articoli sono rimesse al regolamento di facoltà saranno assunte con delibera del consiglio di facoltà.

Gli studenti già iscritti al momento della entrata in vigore delle modifiche apportate in seguito al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea in economia e commercio.

La facoltà stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optassero per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Art. 3.

Nella parte V: Degli studenti, degli esami e delle tasse, al titolo II: Disposizioni particolari per le varie facolta, gli articoli 81 e 82 relativi alla facoltà di economia e commercio son soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 marzo 1994

Il rettore: BAUSOLA

94A3438

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 8 aprile 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella riunione del 13 luglio 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 20 settembre 1993 e del 21 settembre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 18 febbraio 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella sezione XII - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, l'art. 122 relativo all'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, viene soppresso e così riformulato:

Art. 122. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

la laurea in chimica;

la laurea in chimica industriale;

la laurea in fisica;

la laurea in matematica;

la laurea in scienze naturali;

la laurea in scienze biologiche;

la laurea in scienze geologiche;

la laurea in scienze dell'informazione;

il diploma universitario in informatica.

Presso la facoltà è pure istituito il corso biennale di studi propedeutici per la laurea in ingegneria.

Art. 2.

Dopo l'art. 144, ultimo dello statuto del corso di laurea in scienze dell'informazione, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di diploma universitario in informatica.

9) CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INFORMATICA

Art. 145. — 1. È istituito il diploma universitario in informatica. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni informatiche, insieme alla cultura di base necessaria al diplomato per adeguarsi alla evoluzione della disciplina.

2. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Ogni anno, prima dell'apertura delle iscrizioni, le strutture didattiche di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, possono fissare, sulla base di documentate motivazioni, un numero massimo di studenti ammessi all'iscrizione al primo anno di corso.

In questo caso le strutture didattiche competenti fisseranno le modalità di ammissione.

3. L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Il consiglio di corso di diploma in informatica coincide con il consiglio di corso di laurea in informatica, integrato dai professori degli insegnamenti specifici del corso di diploma.

4. Il diploma si consegue in tre anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende un massimo di sessanta ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in periodi didattici ciascuno comprendente almeno dodici settimane di attività didattica.

5. Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori e quelli di ulteriori insegnamenti complementari per complessive ventisei unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di cui al punto 7.

6. Il corso di diploma è organizzato in un biennio propedeutico ed in un ulteriore anno di applicazione.

7. Nel biennio propedeutico sono impartiti insegnamenti per complessive venti unità didattiche delle quali diciotto sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti. I corsi obbligatori comprendono almeno due corsi di laboratorio di informatica per complessive quattro unità didattiche. Ciascuno dei due corsi è coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica. La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di diploma e danno luogo ad un unico voto. Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi. Le altre quattordici unità obbligatorie sono ripartite come segue: Area della informatica (tabella *A*): otto unità. Area della matematica (tabella *B*): sei unità.

All'interno dell'area matematica due unità didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento del calcolo differenziale ed integrale e due unità didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta. Inoltre una unità didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei metodi del calcolo numerico ed una unità didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei fondamenti del calcolo delle probabilità e della statistica matematica.

8. Le ulteriori due unità didattiche sono riservate a uno o due corsi d'insegnamento complementare e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nelle aree della matematica (tabella *B*) e della fisica ed elettronica (tabella *C*).

I corsi tra i quali possono essere scelti i complementari sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente.

9. Nell'anno di applicazione sono impartiti insegnamenti per complessive sei unità didattiche, delle quali quattro sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti nell'area informatica (tabella *A*).

Le ulteriori due unità didattiche sono riservate a uno o due corsi di insegnamento complementare e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base cultu-

rale nell'area della matematica (tabella *B*) o della fisica ed elettronica (tabella *C*), ovvero ad approfondimenti nelle applicazioni, in particolare nelle aree previste per il corso di laurea in informatica. I corsi tra i quali possono essere scelte le ulteriori unità didattiche sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente.

10. Per conseguire il diploma lo studente dovrà discutere, di fronte ad una commissione nominata secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente, un progetto svolto sotto la guida di un relatore. Questo progetto può essere svolto nell'ambito di periodi di addestramento presso aziende, secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

11. Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal terzo comma dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini: il corso di laurea in informatica, il corso di laurea in fisica, tutti i corsi della facoltà di ingegneria.

Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento del diploma i seguenti insegnamenti del biennio propedeutico del corso di laurea in informatica: tutti gli insegnamenti dell'area informatica del biennio propedeutico, due unità corrispondenti all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta e due unità corrispondenti agli insegnamenti del calcolo differenziale ed integrale.

Art. 146 (*Norme transitorie*). — In attesa della entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione alla laurea in informatica sono esercitate dai consigli di facoltà che deliberano su proposta del consiglio di corso di diploma in informatica.

In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definirà i settori scientifico-disciplinari, gli insegnamenti indicati nelle tabelle *A, B, C* potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto del corso di laurea in scienze dell'informazione.

AREE DISCIPLINARI RELATIVE AL DIPLOMA IN INFORMATICA

TABELLA *A*

Area informatica:

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi.

TABELLA *B*

Area della matematica:

algebra;
algebra computazionale;
analisi matematica;
equazioni differenziali;
analisi numerica;
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
calcolo numerico;
geometria;
geometria combinatoria;
logica matematica;
matematica computazionale;
matematica discreta;
metodi di approssimazione;
ricerca operativa.

TABELLA *C*

Area della fisica ed elettronica:

fisica;
fisica generale;
elettronica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 8 aprile 1994

Il rettore: DIANZANI

94A3437

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 11ª seduta pubblica per giovedì 26 maggio 1994, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione — ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreti-legge.

94A3519

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, recante: «Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM».

Il decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, recante: «Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 69 del 24 marzo 1994

94A3470

Mancata conversione del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 192, recante: «Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato».

Il decreto-legge 23 marzo 1994, n 192, recante «Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 69 del 24 marzo 1994.

94A3471

Mancata conversione del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 193, recante: «Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni».

Il decreto-legge 23 marzo 1994, n. 193, recante: «Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 69 del 24 marzo 1994.

94A3472

Mancata conversione del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 194, recante: «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi».

Il decreto-legge 23 marzo 1994, n. 194, recante: «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 69 del 24 marzo 1994.

94A3473

Mancata conversione del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 195, recante: «Interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7».

Il decreto-legge 23 marzo 1994, n 195, recante. «Interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 24 marzo 1994

94A3474

MINISTERO DEL TESORO

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Cassa rurale ed artigiana di Amaseno, società cooperativa a responsabilità limitata, in Amaseno.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 5 maggio 1994, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Cassa rurale ed artigiana di Amaseno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Amaseno (Frosinone) e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n 385

94A3451

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 23 maggio 1994

Dollaro USA	1590.13
ECU	1859,66
Marco tedesco	965,94
Franco francese	282,44
Lira sterlina	2397,12
Fiorino olandese	860,93
Franco belga	46,963
Peseta spagnola	11,709
Corona danese	246,95
Lira irlandese	2364,36
Dracma greca	6,483
Escudo portoghese	9,344
Dollaro canadese	1152,94
Yen giapponese	15,238
Franco svizzero	1132,57
Scellino austriaco	137,33
Corona norvegese	223,08
Corona svedese	207,35
Marco finlandese	295,34
Dollaro australiano	1163.50

94A3518

Trasferimento di beni, di proprietà delle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, ubicati nella regione Campania.

Con decreto 5 novembre 1993 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Campania, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 5, primo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'assegnazione al patrimonio delle unità sanitarie locali competenti per territorio dei beni immobili di proprietà delle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani delle province di Napoli, Avellino e Caserta, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature allocati nei suddetti immobili ed in quelle assunti in locazione dalle casse mutue provinciali di malattia di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato — in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — con provvedimento regionale.

Sono attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 —, per essere realizzati, i beni mobili allocati negli immobili assunti in locazione dalle Casse mutue provinciali di malattia di Napoli e Benevento.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

94A3449

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Provvedimento n. 98/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale MICOMICEN ovuli.

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella n. 2.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti).

La composizione della specialità medicinale ora autorizzata è la seguente: principio attivo invariato. Eccipienti: gliceridi semisintetici solidi etossilati, acido benzoico F.U., nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 121/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale PROVERA G - 20 compresse da mg 2,5, 12 e 25 compresse da mg 5, 12 e 25 compresse da mg 10.

Titolare A.I.C.: Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G. E. Upjohn n. 2.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, confezionata e controllata anche dalla società estera Upjohn Ltd nello stabilimento sito in Crawley, Sussex, Gran Bretagna. I lotti della specialità medicinale stessa prodotti dalla società estera suddetta possono essere importati in Italia sia già pronti e confezionati per la vendita, sia allo stato sfuso con conseguente esecuzione delle operazioni terminali di confezionamento da parte della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nello stabilimento sito in Caponago (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994.

Provvedimento n. 122/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale REUMAGIL - capsule orali, supposte e crema.

Titolare A.I.C.: K.B.R. S.r.l. - Kroton Biologic Researcs, con sede e domicilio fiscale in Crotone (Catanzaro), corso Vittorio Emanuele n. 73.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata dalla società I.P.A. - Int. Pharm. Ass. nello stabilimento sito in Roma, via del Casale Cavallari n. 53.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994.

Provvedimento n. 123/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale DANZEN - compresse.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Catania, via Giovannino n. 7.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti). La composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo invariato. Eccipienti: lattosio, amido, copolimero dell'acido metacrilico, titanio biossido, talco, glicole polietilenico 6000, gelatina, magnesio stearato, carbosssimetilcellulosa sodica nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 124/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale SEREUPIN - compresse rivestite.

Titolare A.I.C.: Ravizza farmaceutici S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa n. 35.

Modifica apportata: produttore: la specilità medicinale è ora prodotta e controllata nello stabilimento di produzione sito in Baranzate di Bollate (Milano) dalla SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a. che effettua anche il confezionamento ed il controllo sui lotti provenienti dall'Inghilterra, secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994.

Provvedimento n. 126/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale ALCOVER - flacone da 150 ml.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo - strada Solaro, 75-77.

Modifica apportata: confezionamento: la specialità medicinale viene ora confezionata adottando una chiusura con capsula «child-proof».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994.

Provvedimento n. 127/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale MAG 2 - bustine di granulato per uso orale.

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via P. Mascagni, n. 2.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata anche dalla società Fine Foods NTM nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo) via Grignano, n. 27/29.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994.

Provvedimento n. 128/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale:

COREPTIL - gocce per uso orale;

ISOPRINOSINA - sciroppo al 5%.

Titolare A.I.C.: Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sono ora prodotte, confezionate e controllate anche dalla società Laboratoires Synthelabo France, nello stabilimento sito in Coutances (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994

Provvedimento n. 130/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale. PERACIL - flaconcini g 1 e g 2

Titolare A.I.C.: Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro & Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004

Modifica apportata. produttore· la produzione ed il controllo della specialità medicinale sono ora effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1004.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994

Provvedimento n. 131/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale TIMENTIN - flacone 1,2 g i m + fiala solvente.

Titolare A I.C.: SmithKline/Beecham farmaceutici S.p.a , con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano).

Modifica apportata: produttore della fiala solvente: la fiala solvente e ora prodotta anche dalla Schiapparelli Salute nello stabilimento sito in Torino, corso Belgio, 86.

Il controllo è effettuato dalla titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994

Provvedimento n. 132/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale. CLAVUCAR - flacone 1,2 g i.m. + fiala solvente.

Titolare A.I.C.: SmithKline e French S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore della fiala solvente: la fiala solvente della specialità medicinale è ora prodotta anche dalla Schiapparelli Salute nello stabilimento sito in Torino, corso Belgio, 86.

Il controllo è effettuato dalla titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento· 24 maggio 1994

Provvedimento n. 133/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale· VELAMOX - fiale da 500 mg e da 1 g + fiale solventi.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore della fiala solvente: le fiale solventi della specialità medicinale sono ora prodotte anche dalla Schiapparelli Salute nello stabilimento sito in Torino, corso Belgio, 86.

Il controllo è effettuato dalla titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994.

Provvedimento n. 134/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale· VISCOAT - siringa monodose 0,50 ml

Titolare A.I C: Alcon Italia S.p.a., con sede e domicilio in Cassina de' Pecchi (Milano), via Roma n. 108

Modifica apportata: produttore la specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche dalla consociata Alcon Couvreur N V, nello stabilimento sito in Puurs (Belgio) - 2870 - Rijksweg 14.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 24 maggio 1994

Provvedimento n 135/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinali

DIS-CINIL ILFI - sciroppo ml 150,
DIS-CINIL COMPLEX - sciroppo ml 200

Titolare A I C: Istituto Luso Farmaco d'Italia S p.a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata· produttore (limitatamente ai controlli)· le operazioni di controllo (controlli analitici sulle materie prime, controlli sul semilavorato e controlli analitici sul prodotto finito) delle specialità medicinali sopra menzionate sono ora effettuate anche dalla società Laboratori Guidotti S p.a nello stabilimento sito in Pisa, via Trieste n 40.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 24 maggio 1994

Provvedimento n. 136/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale DIS-CINIL COMPLEX - 40 capsule

Titolare A I C. Istituto Luso Farmaco d'Italia S p.a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26

Modifica apportata. produttore: le operazioni terminali di confezionamento, i controlli analitici sulle materie prime e sul prodotto finito ed i controlli sul semilavorato «capsule di gelatina molle» sono ora effettuati anche dalla ditta F.I R.M.A. S p a. (Fabbrica italiana ritrovati medicinali affini) nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci n 37.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 24 maggio 1994.

Provvedimento n. 138/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinali: NITOSSIL - flacone da 25 ml gocce.

Titolare A I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifiche apportate: produttore: la specialità medicinale sopra menzionata è ora prodotta e controllata, oltre che presso lo stabilimento consortile della ditta titolare dell'A.I.C. sito in Milano, anche presso la società Sofar S.p.a. nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze, 40;

i controlli di qualità sul prodotto finito e sulle materie prime sono ora effettuati, oltre che presso lo stabilimento consortile della ditta titolare dell'A.I.C. sito in Milano, anche presso la società Lafar S.r.l., nello stabilimento sito in Milano, via Noto, 7, ove già ne veniva effettuata la produzione.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 24 maggio 1994

Provvedimento n. 139/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinali.

AGRADIL - capsule,
SEREPRILE - compresse.

Titolare A.I.C: Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via P. Mascagni, 2.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sono ora prodotte, confezionate e controllate anche dalla società Laboratoires Delalande nello stabilimento sito in Quétigny (Digione) Francia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994.

Provvedimento n. 140/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale: VANCOCINA AP - flacone 500 mg.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze) - Via Gramsci, 731/733.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra menzionata è ora confezionata e controllata anche dalla consociata Lilly Deutschland GmbH nello stabilimento sito in Giessen - Germania.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994.

Provvedimento n. 141/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale: TAPAZOLE - flacone 100 compresse da 5 mg.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze) - Via Gramsci 731/733.

Modifica apportata: produttore: in sostituzione del flacone di vetro è ora autorizzato il confezionamento in blister opaco.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994.

Provvedimento n. 142/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale: VIRUSTOP - soluzione ginecologica pronta.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e confezionata dalla C.O.C. Farmaceutici nello stabilimento sito in S. Agata Bolognese (Bologna) - Via Modena, 15.
Il controllo è effettuato dalla titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina n. 1004.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994.

Provvedimento n. 143/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale: BRONCASPIN - supposte adulti e bambini.

Titolare A.I.C.: Bayropharm Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 210.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata dalla società Quimica Farmaceutica Bayer S.A. nello stabilimento sito in Barcellona (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994.

Provvedimento n. 144/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale: LISOMUCIL 10 - bustine per uso orale.

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale in Milano, via P. Mascagni, 2.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta anche dalla società Laboratoires Delalande nello stabilimento sito in Quétigny (Digione) Francia.

Il confezionamento è effettuato anche dalla società Laboratoires Synthelab France nello stabilimento sito in Amilly (Francia).

Il controllo continua ad essere effettuato dalla titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Limito (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994.

Provvedimento n. 145/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale: E-VITUM capsule.

Titolare A.I.C.: Lipha S.p.a., con sede legale in Calenzano (Firenze), via Garibaldi n. 80/82.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata anche dalla R.P. Scherer nello stabilimento sito in Aprilia, via Nettunense.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994.

Provvedimento n. 146/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinali: BARNOTIL - CHAMPIONYL - LIMICAN - SEREPRILE - VALOPRIDE - fiale.

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale in Milano, via P. Mascagni, 2.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sono ora prodotte, confezionate e controllate anche dalla società Laboratoires Delalande nello stabilimento sito in Quétigny (Digione) Francia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994.

Provvedimento n. 147/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale: SINECOD - 25 confetti da 5 mg.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese) - Corso Italia, 13.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Lisapharma S.p.a. nello stabilimento sito in Erba (Como), via Licinio, 11.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994.

Provvedimento n. 148/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale: SINECOD TOSSE, 15 ml gocce allo 0,2%.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese) - Corso Italia, 13.

Modifica apportata: produttore: (limitatamente ai controlli): i controlli di qualità sul prodotto finito e sulle materie prime sono ora effettuati anche dalla società Lafar S.r.l. nello stabilimento sito in Milano - Via Noto, 7.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994.

Provvedimento n. 150/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale: «GLUCANTIM» 5 fiale × 1,5 g/5 ml.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via A. Kuliscioff, 37.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: 1 fiala contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: potassio metabisolfito, sodio solfito, acqua per preparazioni iniettabili (nelle nuove quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

produttore: la produzione ed il controllo della specialità medicinale nella forma sopraindicata, sono ora effettuati dalla società Rhone Poulenc Rorer Pharma Specialites nello stabilimento sito in Rue Comte de Sinard, 1 - Livron (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. MI-102/1994 del 20 maggio 1994

Specialità medicinale: «ECOMI» - flaconcini soluzione.

Titolare A.I.C.: Geymonat S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Anagni (Frosinone) via S. Anna, 2.

Oggetto del provvedimento: limitazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche, per i flaconcini soluzione, sono ora limitate al solo uso ginecologico.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 maggio 1994.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere immediato.

94A3475

Ritiro dal commercio di preparato galenico

Ai sensi degli articoli 14 e 25 del decreto-legge 29 maggio 1991, n. 178, con ordinanza telegrafica del 14 maggio 1994 il Ministero della Sanità ha disposto l'immediato ritiro dal commercio nonché il divieto di vendita e di utilizzazione del preparato di seguito indicato, limitatamente al lotto di cui trattasi:

soluzione fisiologica per infusione endovenosa sodio cloruro 0,9%, 100 ml, lotto 748, del 22 settembre 1993, scadenza 22 settembre 1996, ditta Jacopo Monico (Venezia).

Il provvedimento è motivato dalla presenza di un corpo estraneo all'interno di una confezione integra del prodotto in argomento.

94A3453

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione generale cooperative italiane, in Roma

Con decreto ministeriale 29 aprile 1994 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, il nuovo testo dello statuto della Associazione generale cooperative italiane, con sede in Roma, contenente le modifiche deliberate dal XV Congresso nazionale dell'associazione, svoltosi a Roma nei giorni 26 e 27 novembre 1992.

94A3450

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Cofide S.p.a. (Comunicazione n. 94004980 del 17 maggio 1994).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato della società in oggetto tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Cofide S.p.a. (*)	57.93 Carlo De Benedetti	60.40 (All. C) Carlo De Benedetti

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di controllo detenuta da un unico azionista tramite un accordo parasociale (Allegato C).

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A, B, C,* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

94A3454

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza del Cassa rurale ed artigiana di Amaseno, società cooperativa a responsabilità limitata, in Amaseno.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 5 maggio 1994, ha nominato il prof. Raffaele Rener commissario liquidatore e il dott. Silvio Tirdi, la prof.ssa Luisa Torchia e il rag. Lorenzo Villa componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Amaseno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Amaseno (Frosinone), in liquidazione coatta amministrativa.

94A3452

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di giurisprudenza (sede di Alessandria), scienze politiche (sede di Alessandria), economia e commercio (sede di Novara), lettere e filosofia (sede di Torino), magistero dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono promuovere mediante trasferimento.

Le relative chiamate dei docenti saranno subordinate all'avvenuto accredito dei fondi da parte del competente Ministero:

Facoltà di giurisprudenza (sede di Alessandria):

procedura penale.

Facoltà di scienze politiche (sede di Alessandria):

scienza delle finanze;
scienza della politica.

Facoltà di economia e commercio (sede di Novara):

diritto commerciale.

Facoltà di lettere e filosofia

storia della letteratura italiana moderna e contemporanea

Facoltà di magistero

teoria e tecniche della dinamica di gruppo,

psicologia fisiologica

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3455

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di giurisprudenza (sede di Alessandria), scienze politiche (sede di Torino), scienze politiche II (sede di Alessandria), economia e commercio (sede di Torino), lettere e filosofia (sede di Torino), II lettere e filosofia (sede di Vercelli), magistero (sede di Torino), II scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Alessandria), dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono promuovere mediante trasferimento.

Le relative chiamate dei docenti saranno subordinate all'avvenuto accredito dei fondi da parte del competente Ministero:

Facoltà di giurisprudenza (sede di Alessandria):

scienza delle finanze e diritto finanziario,
storia del diritto Romano

Facoltà di scienze politiche:

economia e politica industriale.

Facoltà di scienze politiche II (sede di Alessandria)

finanza degli enti locali;
sociologia II;
programmazione economica

Facoltà di economia e commercio:

lingua spagnola.

Facoltà di lettere e filosofia

epigrafia e antichità greche.

II Facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli)

lingua e letteratura spagnola.

Facoltà di magistero:

tecniche di analisi dei dati;
neuropsicologia;
psicologia clinica con elementi di psicoterapia individuale.

II Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Alessandria):

laboratorio di fisica II.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3456

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 15 aprile 1994 concernente: «Modificazioni allo statuto della Compagnia di San Paolo, in Torino». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 9 maggio 1994)

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, nel titolo XI «Norme transitorie e finali, art. 19, (Comma 1), alla pag 18, prima colonna, secondo rigo, dove è scritto: «... avendo deliberato la medesima progetti di concentrazione con altri *gruppi* creditizi », si legga: « . avendo deliberato la medesima progetti di concentrazione con altri *enti* creditizi ».

94A3457

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G *BULGARELLI*
Corso S Cabassi 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA AR di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli 4

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I 32

VARESE
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA *PROFESSIONALE MARCHIGIANA*
Via Mameli 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pieta 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele 194

CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de Martelli 22 R
LIBRERIA *PIROLA già ETRURIA*
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

CONEGLIANO
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello 42

ROVIGO
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele 2

TREVISO
CANOVA SOCIETA CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera 22/A

VERONA
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189